

discarica stessa che dovrà essere attrezzata con manto impermeabile, drenaggi sotterranei ed opere di captazione del percolato.

Pone alcune limitazioni, tra cui: i rifiuti da smaltire devono essere classificati speciali, non tossici e nocivi, con eluato conforme ai livelli di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/76, per i metalli compresi nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 915/82; i rifiuti sopradetti non devono contenere sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20, 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive concentrazioni limite di cui alla delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984.

Deve essere realizzato un pozzo, a fianco di quello esistente, con pompa per la captazione del percolato in aggiunta a quella esistente; deve essere realizzato il sistema di canalizzazione delle acque superficiali; l'area interessata all'ampliamento va impermeabilizzata e con la predisposizione di un'adeguata rete drenante di percolato, da convogliare in apposita vasca.

(Deve notarsi che l'autorizzazione all'attività di smaltimento viene rilasciata dalla regione solo il 28 dicembre 1992).

17 luglio 1989 — Il comune di La Spezia ordina che è prorogata fino al 31 agosto 1989 l'attivazione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (decima proroga).

Agosto 1989 — Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Si prevede, in particolare per l'impianto di Pitelli: trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi costituiti essenzialmente da rifiuti industriali liquidi di natura organica ed inorganica, rifiuti farmaceutici, rifiuti ospedalieri. L'impianto è costituito da due inceneritori (uno per rifiuti liquidi, l'altro per rifiuti solidi, per una potenzialità complessiva annua di 1.500 tonnellate); discarica per rifiuti speciali non tossici e nocivi con una potenzialità di 300 mila mc. ancora da abbancare.

1° settembre 1989-30 novembre 1989-28 febbraio 1990 — Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (undicesima, dodicesima, tredicesima proroga).

7 settembre 1989 — Dai risultati analitici di un controllo risulta un valore di 123 mg/mc di concentrazioni di polveri, quindi valori di molto superiori ai limiti prescritti (20 mg/mc).

5 ottobre 1989 — La regione, in conseguenza dell'accertamento del 7 settembre 1989, relativo al superamento del limite massimo alle emissioni di polveri, diffida la Contenitori Trasporti a ripristinare le condizioni di funzionamento dell'impianto, assegnando il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa diffida.

7 marzo 1990 — La provincia di La Spezia rileva che non è ancora avvenuto l'avviamento della discarica in quanto il progetto autorizzato contrasta con i programmi comunali di edilizia popolare.

8 marzo 1990 — La regione revoca l'autorizzazione alla gestione dell'impianto FC10 e sospende l'attività dell'impianto DA5.

30 maggio 1990 — Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (quattordicesima proroga).

12 luglio 1990 — Delibera regionale (n. 3183) che autorizza in sanatoria la Contenitori Trasporti al rinnovo, con variante, dell'autorizzazione alla canalizzazione di un tratto del torrente Canalone (permangono i vincoli dell'area). Dalla planimetria allegata si rileva la realizzazione di un « primo settore predisposto » e di una « vasca raccolta percolato » ubicati nelle particelle numeri 1, 2, 3, 218, 230, 38, 41, 42 e 48.

30 agosto 1990 — Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (quindicesima proroga).

3 settembre 1990 — Delibera regionale (n. 3766) che approva il progetto di modificazione degli impianti di incenerimento FC10 e DA5 per rifiuti speciali, inclusi i tossico-nocivi, compresi gli impianti di stoccaggio provvisorio.

(Va evidenziato che, nelle premesse della citata delibera, si dichiara che sotto il profilo urbanistico l'area interessata ricade in zona per verde sportivo e che l'intervento in questione non è conforme allo strumento urbanistico; ebbene, sulla base di tale constatazione, la regione supera nella stessa premessa la questione della non conformità con questa argomentazione: « ritenuto per altro che le modificazioni degli impianti già esistenti a prescindere, dunque, dalla legittimità della loro preesistenza — non pregiudicano le possibilità di utilizzare in futuro l'area ai fini sportivi e che, pertanto, gli interventi sono assentibili con conseguente variante allo strumento urbanistico... »).

19 novembre 1990 — La Contenitori Trasporti chiede l'autorizzazione alla gestione dell'impianto FC10.

30 novembre 1990 — Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (sedicesima proroga).

18 gennaio 1991 — Delibera regionale (n. 250) che autorizza la società alla gestione dell'impianto FC10 per rifiuti speciali, inclusi i tossico-nocivi.

28 febbraio 1991-28 maggio 1991-30 agosto 1991 — Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (diciassettesima, diciottesima e diciannovesima proroga).

14 maggio 1991 — La società rivolge istanza alla regione per poter utilizzare al massimo le capacità di accoglimento del sito di stoccaggio provvisorio per un quantitativo di rifiuti speciali e tossico-nocivi comprensivo anche dei quantitativi di rifiuti che dovranno essere avviati all'impianto DA5 non ancora realizzato.

26 luglio 1991 — Delibera regionale (n. 3507) che modifica ed integra la delibera del 18 gennaio 1991, prevedendo che l'area adibita a stoccaggio provvisorio possa essere utilizzata anche come stoccaggio in transito per le tipologie di rifiuti autorizzate, a condizione che: essi siano avviati a smaltimento almeno una volta ogni sei mesi; quelli sanitari vengano smaltiti nelle quarantotto ore come previsto dalla normativa in materia; i quantitativi massimi di rifiuti stoccati in transito non superino determinati quantitativi.

(La regione, dunque, a fronte della richiesta della Contenitori Trasporti del 14 maggio 1991, dà immediatamente il proprio assenso, senza porsi neppure il problema che la linea di incenerimento DA5 non è stata ancora realizzata).

17 settembre 1991 — La Contenitori Trasporti presenta una relazione tecnica circa l'adeguamento e l'ampliamento della discarica, indicando quale zona interessata quella che si trova a sud-ovest del cimitero di Pitelli.

7 ottobre 1991 — La provincia di La Spezia autorizza la Contenitori Trasporti ad occupare temporaneamente in via d'urgenza, per la durata di mesi quarantotto decorrenti dalla data di immissione in possesso, gli immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di adeguamento ed ampliamento della discarica.

11 ottobre 1991 — La regione, su richiesta della Contenitori Trasporti ed in ossequio al decreto ministeriale 12 luglio 1990, individua ed eleva i nuovi limiti alle emissioni, così motivando: « di ritenere accoglibili i nuovi limiti proposti dalla ditta, in quanto contenuti entro i valori consentiti dalle normative di settore ed in considerazione del fatto che i limiti erano passibili di verifica in occasione del collaudo ». Di tale collaudo, però, non è dato sapere alcunché.

31 dicembre 1991 — Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (ventesima ed ultima proroga).

9 gennaio 1992 — Decreto di archiviazione del GIP (dott. Orsini) nei confronti di Orazio Duvia per il reato di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 915/82, con contestuale dissequestro e restituzione dell'area, perché « non vi sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio » (secondo le conclusioni della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, dottor Franz, del 24 dicembre 1991).

Alcuni abitanti della via U. Botti n. 36, ubicata immediatamente a valle della discarica di Pitelli, avevano segnalato la presenza di rifiuti tossico-nocivi. Ma gli accertamenti effettuati, in particolare i controlli della USL, non avevano evidenziato la presenza di rifiuti di tale natura o comunque non autorizzati.

31 marzo 1992 — Contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra la Contenitori Trasporti e la società Sistemi Ambientali srl. La

titolarità dell'impianto continua a far capo alla Contenitori Trasporti, mentre la gestione è trasferita alla Sistemi Ambientali.

30 aprile 1992 – Delibera regionale (n. 1915) che trasferisce in capo alla Sistemi Ambientali, fino alla data del 31 dicembre 1997, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di incenerimento FC10, già rilasciata alla Contenitori Trasporti.

19 giugno 1992 – Delibera regionale che autorizza la società alla gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi prodotti da terzi a Pitelli.

(La regione, ancora una volta, non fa alcuna questione di compatibilità urbanistica ed ambientale, motivando soltanto: « rilevato che l'intervento si può ritenere conforme al PRG in virtù della variante allo strumento urbanistico approvata dalla giunta regionale con atto 1356/90, che ha reso la destinazione di zona assimilabile ad un'area industriale ove è consentito lo stoccaggio dei rifiuti »).

23 ottobre 1992 – La Sistemi Ambientali chiede alla regione l'autorizzazione all'esercizio con contemporaneo subentro della gestione nella discarica di II cat. tipo B.

12 novembre 1992 – La provincia rileva che le opere previste nella delibera del 1989 e negli elaborati progettuali sono state realizzate in modo conforme alle disposizioni autorizzative e, pertanto, si può concedere l'autorizzazione alla gestione dell'impianto.

28 dicembre 1992 – Delibera regionale (n. 6146) che autorizza la Sistemi Ambientali alla gestione della discarica per rifiuti speciali, non tossico-nocivi, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla delibera regionale del 1989 (permangono i vincoli sull'area).

15 gennaio 1993 – Esposto degli abitanti del comune di Ruffino alla procura locale, avverso il progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica di Pitelli, delibera regionale del 1989.

Nell'esposto si rappresenta, in particolare, che: la diga è stata eretta in modo artigianale ed in contrasto con la normativa vigente; lo sbarramento ed il bacino sono stati eretti su, ed in parte con, rifiuti della precedente discarica, « estremamente eterogeneo ed instabile ...e contenente in misura sensibile residui organici putrescibili e solubili... nonché barattoli, contenitori e tubi sia metallici che in plastica, calcinacci e altro materiale di risulta da opere di demolizione e costruzione »; « il rilevato è stato realizzato con tale materiale senza controllo di compattazione e con pendenza, non in armonia con qualsivoglia raccomandazione o norma ingegneristica e al limite del naturale declivio, destando forti perplessità sulla effettiva idoneità a contrasto delle spinte e pressioni esercitate dal proprio peso, dai rifiuti e dalle acque meteoriche che il vasto bacino può raccogliere e scaricare velocemente a valle, in caso di eventi meteorologici straordinari »; l'opera è stata poi realizzata su terreno espropriato ai fini PEEP.

Dall'esposto origina il procedimento penale iscritto il 23 gennaio 1993 alla procura presso la pretura (pubblico ministero dottor Franz),

cui vengono riuniti per connessione i procedimenti numeri 221/93 e 4830/93 pendenti presso lo stesso ufficio (pubblico ministero dottor Caporuscio).

Tali procedimenti sono confluiti per connessione in quello n. 1213/96 RGNR alla procura presso il tribunale, attualmente pendente.

I certificati analitici trasmessi dal nucleo operativo di La Spezia, relativi agli accertamenti sulle acque del percolato del 26 maggio 1994, evidenziano il notevole inquinamento delle stesse. È agli atti del procedimento la relazione della USL, relativa all'intervento effettuato in data 17 novembre 1994 presso la discarica, in cui si evidenzia « la presenza dello stesso odore percepito precedentemente a Ruffino, ma di intensità maggiore, di composti dello zolfo, tipico del biogas e diffuso uniformemente » (in particolare, presso la vasca 3). Sono agli atti anche i certificati analitici dei campionamenti di acque effettuati nel novembre 1994 (vedi avanti).

9 aprile 1993 — Gli abitanti della località Ruffino denunciano al sindaco la situazione della discarica di Pitelli, opponendosi al suo ampliamento. Rappresentano ancora una volta che l'area ove è ubicata la discarica ricade in zona PEEP oggetto di esproprio da parte del comune, ed è altresì zona classificata dal DPMC 1° marzo 1991 fra le aree particolarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

6 maggio 1993 — Il comune di La Spezia comunica alla provincia ed alla Sistemi Ambientali che alla discarica sono state conferite ceneri derivanti dalla centrale termoelettrica dell'Enel, in violazione del protocollo d'intesa sottoscritto da amministrazione provinciale, comune, proprietà dell'impianto, associazione di categoria, eccetera, per la gestione della discarica di Pitelli (Sistemi Ambientali aveva comunicato che tale conferimento era stato autorizzato dall'amministrazione provinciale).

28 luglio 1993 — Il presidio multizonale di prevenzione comunica i risultati analitici di tre campioni di rifiuti prelevati dalla vasca n. 2, da cui risulta il superamento dei parametri di cui alla tabella A della legge n. 319 del 1976 relativamente a rame, cadmio, piombo ed arsenico.

21 agosto 1993 — La provincia di La Spezia comunica alla procura presso la pretura della stessa città il risultato delle prove di cessione sui campioni prelevati il 28 luglio, rilevando che tali materiali sono classificati rifiuti speciali non tossico-nocivi, ma con parametri superiori a quelli normativi.

9 ottobre 1993 — Rapporto della polizia municipale di La Spezia in cui si denunciano nuovamente gli abusi commessi dalla Contenitori Trasporti e, poi, dalla Sistemi Ambientali, sia in ordine all'occupazione abusiva di aree, ben oltre i limiti progettuali, sia in ordine alla destinazione PEEP di parte dell'area stessa.

23 ottobre 1993 – Segnalazione della polizia municipale alla locale procura e verbale di sopralluogo del tecnico comunale, in cui vengono chiaramente riscontrati gli abusi commessi dalla Sistemi Ambientali di cui sopra.

3 novembre 1993 – I risultati analitici su campioni di percolato evidenziano il superamento dei parametri normativi relativamente ad azoto, cloruri, BOD e COD.

13 dicembre 1993 – L'ingegnere capo del comune di La Spezia prova a fornire rassicurazioni alle ripetute segnalazioni della polizia municipale, assumendo che gli interventi effettuati dalla società sono riferiti all'esercizio di una discarica di inerti e che, pertanto, la stessa attività « non può configurarsi come sconfinamento della discarica »; aggiunge che « è in corso di approvazione apposita variante per lo svincolo dei terreni » (come se ciò bastasse a legittimare la situazione di fatto) (realizzatasi *contra legem*).

15 dicembre 1993 – La regione diffida la Sistemi Ambientali ad intraprendere azioni tali da impedire ai *tests* di cessione sui rifiuti di superare i limiti di norma.

20 gennaio 1994-10 febbraio 1994 – Le analisi su campioni di percolato effettuate dal presidio multizonale evidenziano il superamento dei parametri normativi relativamente a cloruri, azoto, BOD e COD.

4 marzo 1994-16 maggio 1994-17 maggio 1994-26 maggio 1994 – Le analisi su campioni di acqua allo scarico del tubo a valle della discarica nel torrente Canalone evidenziano il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, COD, cadmio, ferro, piombo e rame.

14 aprile 1994 – Delibera regionale in cui si dà atto che la Contenitori Trasporti non ha realizzato le richieste modifiche progettuali dell'impianto d'incenerimento FC10 e che la Sistemi Ambientali, a sua volta, non ha realizzato gli interventi modificativi approvati con delibera regionale del 3 settembre 1990 riguardanti il forno DA5; viene espressamente detto che l'attività posta in essere, nel suo complesso, dalla Contenitori Trasporti era sottoposta a valutazione d'impatto ambientale.

Per queste ragioni, con la citata delibera, in particolare si sospende l'esame del progetto presentato dalla Sistemi Ambientali e con riferimento alle varianti progettuali; inoltre, si diffida la società dalla realizzazione degli interventi sul forno DA5, a suo tempo approvati dalla regione con delibera del 1990.

22 aprile 1994 – Il presidio multizonale preleva sette campioni (vasche 2 e 3, discarica forno, fronte vasca 3) che, ai risultati analitici, evidenziano il superamento dei parametri di cui alla legge 319/76 relativamente a piombo, rame e cadmio; un campione della vasca 3 presenta fibre di amianto in forma legata.

17 maggio 1994 — Annotazione del nucleo operativo della compagnia carabinieri di La Spezia, in cui si evidenzia che al momento del sopralluogo presso il canalone cosiddetto « Vescovo » a valle della discarica di Pitelli — sollecitato dal coordinatore del comitato di cittadini — scorreva un liquido di colore nerastro proveniente dalla discarica; liquido che, sottoposto ad analisi, presentava elementi inquinanti. Aggiungono i militari di essere più volte intervenuti nella zona a seguito delle lamentele di vicini abitanti per « l'odore nauseabondo che si diffondeva nell'aria dovuto ai lavori di smaltimento e bruciatura dei rifiuti, effettuati in ore notturne ».

27 maggio 1994 — La provincia accerta, a circa 150 metri dall'argine di valle della discarica, la presenza di un tubo interrato con evidenti funzioni di drenaggio dell'acqua superficiale, la cui provenienza risulta incerta. Dal tubo fuoriesce dell'acqua, le cui analisi evidenziano un alto contenuto di cloruri e segni di inquinamento organico.

La regione, perciò, diffida la Sistemi Ambientali dall'abbandonamento di rifiuti che possono dar luogo ad emissioni diverse dalle polveri derivanti da materiali inerti o comunque inorganici e, successivamente (il 10 giugno), la diffida a fornire un programma di lavori finalizzati alla soluzione del problema riscontrato, nonché alla regimazione delle acque superficiali e di fondo della discarica.

10 giugno 1994 — Il sindaco di La Spezia ordina alla Sistemi Ambientali di installare una vasca per l'intercettazione e la raccolta del percolato in uscita al piede della discarica; di sospendere il conferimento in discarica di qualsivoglia rifiuto che, per sua natura, possa aumentare l'apporto di liquidi al corpo della discarica, sino a che il presidio multizonale non accerti la provenienza delle acque reflue riscontrate al piede della discarica il 27 maggio 1994.

23 giugno 1994 — Presidio multizonale e provincia, dalla lettura dei registri di carico e scarico, evidenziano che sono stati smaltiti in discarica rifiuti che potrebbero dare origine a formazioni di biogas o odori particolarmente molesti o entrambe le cose.

14 luglio 1994 — Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di La Spezia emette decreto di archiviazione nei confronti del presidente della Sistemi Ambientali, Motta Giancarlo, in relazione al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale, così accogliendo la richiesta e le motivazioni addotte dal PM il 5 luglio 1984, poiché « non vi è dubbio che l'attività di occupazione di terreni adiacenti la discarica di Pitelli sia avvenuta sulla base di rituali immissioni in possesso esecutivi della procedura di espropriazione per pubblica utilità, finalizzata all'ampliamento e adeguamento della discarica ». Rimane però da chiarire, secondo l'organo d'accusa, « come si sia potuto verificare che i medesimi terreni siano stati oggetto sia di espropriazione ai fini dell'ampliamento della discarica che di espropriazione da parte del comune di La Spezia, finalizzata alla realizzazione di strutture di pertinenza PEEP (comparto di S. Bartolomeo) »; se « tale inspiegabile situazione sia il frutto di semplici e grossolani errori di calcolo o

piuttosto espressione di abusi di poteri di ufficio da parte dell'amministrazione interessata ».

27 luglio 1994 — Apertura di un fascicolo a seguito dell'esposto inoltrato dagli abitanti dei quartieri di Ruffino e S. Bartolomeo, in cui si lamenta in particolare: l'ubicazione della discarica di Pitelli in zona sottoposta a vincolo *ex lege* 1497/39; il mancato rispetto da parte della società Contenitori Trasporti di alcune prescrizioni imposte dall'autorizzazione; l'errata procedura seguita per l'approvazione — nel 1989 — del progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica (competente a deliberare non era la regione, ai sensi della legge 441/87); la non conformità dell'area agli strumenti urbanistici vigenti (destinazione a parco attrezzato ed a parco naturale); l'immissione di fumi « irrespirabili », in specie dagli impianti di incenerimento, più volte denunciati dai cittadini agli organi competenti ed alla magistratura spezzina, anche per le « preoccupanti manifestazioni cutanee, cefalea, nausea, vomito » da essi riportate e documentate da relazioni mediche. Si chiede l'accertamento delle fattispecie di reato e la sospensione delle attività degli impianti di Pitelli.

10 agosto 1994 — Gli accertamenti analitici effettuati dalla USL, su campioni dell'acqua di percolato della discarica, evidenziano un « notevole » stato di inquinamento della stessa.

7 settembre 1994 — Il comune ordina la sospensione temporanea della coltivazione della terza vasca a causa di un incendio ivi sviluppatosi.

14 settembre 1994 — Il sindaco ordina l'immediata sospensione del conferimento di nuovi rifiuti speciali, l'utilizzazione del forno per la termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi e lo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi.

Il sindaco chiede inoltre alla provincia, USL e regione di conoscere: la produzione di biogas da parte della discarica; se esista una relazione tra l'incendio e lo sviluppo di biogas; se la parte di vapori che investono l'abitato sia attribuibile alla discarica.

(Dalla mancata ottemperanza alla citata ordinanza sindacale del 14 settembre 1994 da parte della società, e dalla conseguente immissione di fumi e odori atti a molestare le persone, originano il procedimento n. 5544/94 RGNR — n. 4164/94 RG.GIP, e quello n. 5228/94 RGNR — n. 1502/95 RG.CIP).

17 settembre 1994 — Il sindaco dispone di utilizzare solo una porzione della discarica per il conferimento di rifiuti speciali inerti o inorganici, o entrambi.

Novembre 1994-settembre 1995 — I risultati analitici su alcuni campioni di percolato raccolti in questo lasso di tempo rivelano il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, cadmio, ferro, rame, BOD e COD.

12-30 novembre 1994 — Il sindaco, in revoca dell'ordinanza del 14 settembre, autorizza la riapertura della discarica e la riaccensione dell'impianto di termodistruzione, nel rispetto delle prescrizioni.

26 novembre 1994 — La provincia riferisce che i rifiuti conferiti all'impianto sono speciali non tossico-nocivi, con percolato inferiore ai limiti di legge relativamente ad alcuni metalli, e rifiuti speciali assimilabili agli urbani comprendenti anche i fanghi biologici derivanti dalla depurazione delle acque.

10 dicembre 1994-2 gennaio 1995 — Il Ministero per i beni culturali e ambientali denuncia la presenza « preoccupante » della discarica di Pitelli in una zona che, per il suo valore paesaggistico, è sottoposta a vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 1939, richiamando gli esposti inoltrati alla procura e chiedendo alla soprintendenza di compiere una serie di accertamenti volti a chiarire se la zona della discarica di Pitelli di cui è previsto l'ampliamento si trovi o meno nella zona vincolata ed in quale posizione relativamente allo stesso perimetro di vincolo, quale sia l'attuale e quali le ragioni di una sua modifica.

Chiede, inoltre, una verifica sulle discariche insistenti nell'area complessiva. Si sottolinea, infatti, oltre alla vicinanza di diverse discariche a zone abitate, anche il grave dissesto ambientale e paesaggistico dovuto al concentrarsi, in una zona già naturalmente accidentata e ristretta, di un numero eccessivo di discariche, che vengono ad incidere sull'assetto paesaggistico, favorendo anche l'abbattimento di alberature e la conseguente riduzione della vegetazione.

Chiede, ancora, chiarimenti sulla legittimità della realizzazione di discariche in zone rese non boscate dal prodursi di incendi.

19 dicembre 1994 — La provincia comunica alla regione Liguria che il 15 dicembre 1994 il fronte della discarica era stato spianato e ricoperto di ceneri dell'ENEL. Inoltre, era possibile distinguere solo *pulpier* di cartiera, alcune zolle di terreno di bonifica e rifiuti assimilabili agli urbani.

(La provincia evidenzia, dunque, che la gestione della discarica è avvenuta in violazione della diffida regionale che imponeva alla società solo lo smaltimento di rifiuti che non avrebbero dato luogo ad emissioni diverse da polveri di materiali inerti ed inorganici).

30 dicembre 1994 — La regione diffida la Sistemi Ambientali ad effettuare la completa revisione del progetto approvato con delibera del 1989, anche per evitare ulteriori inconvenienti; nonché a presentare un protocollo di gestione ed accogliere altri rifiuti speciali oltre quelli specificati.

Il 9 gennaio successivo, sempre la regione diffida la società ad ottemperare ad una serie di prescrizioni (quali i limiti di contenuto di carbonio nelle ceneri, la conservazione delle ceneri e le modalità di smaltimento imposte).

(Le citate diffide regionali si basano, in particolare, sui seguenti elementi: la discarica ha dato luogo ad inconvenienti sotto il profilo ambientale, perché ha prodotto la fuoriuscita di biogas e di liquidi di

percolamento; tale inconveniente è riconducibile allo smaltimento in discarica di rifiuti non autorizzati; il controllo dei rifiuti conferiti all'impianto ha evidenziato che gli eluati non rispettano i limiti prescritti; non è stata realizzata la canalizzazione del torrente Canalone).

28 marzo 1995 — La regione rinnova alla Sistemi Ambientali la diffida del 30 dicembre 1994, assegnando all'8 maggio 1995 la data ultima per la presentazione della revisione del progetto e del protocollo di gestione per l'individuazione specifica dei rifiuti come da codifica nazionale. Amplia la tipologia dei rifiuti speciali conferibili e rinvia ogni decisione relativa allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto dopo gli opportuni approfondimenti.

20 aprile 1995 — Il pubblico ministero presso la pretura di La Spezia richiede decreto penale di condanna nei confronti di Ettore Cozzani, in qualità di responsabile dell'inceneritore di rifiuti tossici di Pitelli, per aver cagionato immissioni di fumi e odori atti a molestare le persone articolo 74 codice penale, fatto accertato il 15 settembre 1994 dalla polizia municipale, intervenuta su segnalazione di alcuni abitanti del comune di Ruffino). Il decreto penale di condanna viene emesso il 22 marzo 1996. Segue l'opposizione del Cozzani ed il decreto di citazione a giudizio dello stesso in data il aprile 1997. Non è ancora agli atti della Commissione la sentenza conclusiva del dibattimento.

31 marzo 1995 — La provincia rileva che la maggior parte dei rifiuti degli ultimi tempi è costituita da ceneri provenienti dalla combustione del carbone delle centrali ENEL di Vado Ligure e Genova.

8 maggio 1995 — La Sistemi Ambientali inoltra alla regione il progetto revisionato ed il protocollo di gestione della discarica.

30 maggio 1995 — La regione conclude l'istruttoria sul progetto di revisione e protocollo di gestione della discarica presentato dalla società, chiedendo la reiterazione della diffida ed integrazioni al progetto da depositare entro il 13 luglio successivo.

23 giugno 1995 — Nell'ambito di un procedimento penale presso il tribunale di La Spezia per i reati di cui agli articoli 328 e 323 codice penale il pubblico ministero dottor Scirocco dispone una consulenza per accertare la procedura seguita per la realizzazione della discarica e degli impianti di Pitelli; per la verifica di un'utilizzazione dell'area conforme alle sue destinazioni d'uso; per il controllo della legittimità e correttezza degli atti amministrativi adottati, anche in riferimento alle esigenze di sistemazione del territorio.

Deve notarsi che: l'incarico viene conferito ai consulenti il 23 giugno 1995; nel verbale si indica il termine massimo di novanta giorni per l'espletamento della consulenza; si indica nel 26 giugno 1995 la data di inizio delle operazioni.

Seguono una serie di autorizzazioni da parte del pubblico ministero ai consulenti per l'accesso e l'acquisizione della documentazione esistente presso gli uffici della pubblica amministrazione provinciale e

regionale. La consulenza viene depositata solo in data 30 dicembre 1996: evidenzia una serie di illegittimità degli atti amministrativi che hanno interessato la discarica e gli impianti di Pitelli sin qui descritte.

A tale procedimento viene riunito il procedimento n. 59/96/44 RGNR della procura presso il tribunale, che origina dall'esposto di tale Meneghini Giancarlo, il quale — per essere stato uno dei soggetti espropriati del terreno sito a Pitelli, da asservire al piano di edilizia popolare denuncia l'illegittimità degli atti amministrativi autorizzativi della realizzazione e gestione della discarica e degli impianti di Pitelli da parte della Contenitori Trasporti.

Del 25 novembre 1996 è il sequestro di porzioni dell'area di stoccaggio di rifiuti della ditta IPODEC Italia srl a Pitelli, dove il Corpo forestale dello Stato rappresenta l'avvenuto interrimento di rifiuti potenzialmente pericolosi.

Il presente procedimento è stato riunito a quello n. 1213/96 RGNR della procura presso il tribunale di La Spezia, pubblico ministero dottor Franz (che proviene dal procedimento n. 235/96 della procura presso il tribunale di Asti), cui sono stati riuniti gli altri, e che attualmente è in fase di perizia per incidente probatorio.

2 settembre 1995 — Il pretore di La Spezia emette decreto penale di condanna del Cozzani in relazione al reato di cui all'articolo 650 cp per avere disatteso — nella qualità di responsabile tecnico della conduzione degli impianti di incenerimento di via Pitelli — l'ordinanza del sindaco del 14 settembre 1994 che ingiungeva alla Sistemi Ambientali di sospendere immediatamente l'attività di conferimento di nuovi rifiuti speciali. I vigili urbani avevano, infatti, accertato che il 15 settembre 1994 era stato conferito alla discarica ed era in fase di incenerimento un ingente quantitativo di rifiuti speciali, pari a circa 3,5 tonnellate. Il procedimento si conclude con sentenza del 26 novembre 1997, di assoluzione del Cozzani dal reato contestato « per non aver commesso il fatto » e contestuale trasmissione degli atti alla locale procura « per l'identificazione del responsabile ». Motiva, infatti, il pretore (dottor Cipolletta) che il Cozzani all'epoca dei fatti non era il responsabile dell'impianto, né aveva ricevuto una tale investitura a seguito delle dimissioni del responsabile tecnico — tale Attilio Bertusi — né vi è prova che egli abbia ricevuto formale comunicazione dell'ordinanza sindacale del 14 settembre 1994 che imponeva l'immediata sospensione dell'attività svolta presso la discarica di Pitelli. Per queste ragioni, egli non può essere ritenuto responsabile del fatto che la società non abbia ottemperato all'ordinanza medesima.

(Si noti che il Bertusi era dimissionario dal 6 settembre 1994 e non vi era stata sostituzione; secondo il pretore, dunque, la responsabilità ricadeva sugli organi direttivi della società, in particolare sul legale rappresentante. È agli atti l'ordine di servizio n. 1, secondo il quale, a far data dall'8 giugno 1994, il Cozzani, in qualità di capo impianto, in particolare « controlla... la documentazione dei rifiuti in arrivo, predispone l'eventuale documentazione per i rifiuti in transito... verifica scrupolosamente che i carichi siano compatibili alle caratteristiche degli impianti).

Del 22 giugno 1998 è altra sentenza di assoluzione emessa dal pretore di La Spezia nei confronti del Cozzani, in qualità di respon-

sabile dell'inceneritore di Pitelli, in relazione alle ipotesi di cui agli articoli 674 e 590 codice penale. Il 9 settembre, infatti, si era sviluppato un incendio dei materiali accumulati nella discarica ed alcune persone avevano riportato danni dall'emissione dei fumi prodotti dall'incendio stesso. Motiva, però, il pretore che il Cozzani all'epoca dei fatti svolgeva solo normali attività di gestione presso l'impianto, senza alcuna responsabilità.

7 settembre 1995 — La polizia municipale rileva che, in merito alla movimentazione di terra all'interno dell'area, sono stati effettuati lavori di edilizia nel 1992, in difformità dall'autorizzazione regionale.

28 settembre 1995 — Delibera regionale di approvazione del progetto di variante al progetto approvato con delibera regionale del 1989.

[(Con tale delibera viene modificata la categoria della discarica, che passa a II B super, così autorizzandosi il conferimento di rifiuti che producono un eluato dieci volte superiore ai limiti della « legge Merli », nonostante gli esiti dell'attività di controllo avessero evidenziato che la discarica era causa di forti inconvenienti dal punto di vista ambientale, come dichiarato nelle diffide regionali e nelle ordinanze del sindaco a tutela della salute pubblica.

Si dà, altresì, atto che tale approvazione costituisce variante al PRG di La Spezia per quanto concerne il perimetro della discarica.

Ebbene, è evidente la contraddizione con la precedente delibera regionale (1989), che dichiarava l'area della discarica conforme al piano; ed è altrettanto evidente la difformità di quanto realizzato abusivamente prima dalla Contenitori Trasporti e, successivamente, dalla Sistemi Ambientali.

E ancora, c'è da rilevare che la stessa variante al PRG viene deliberata nell'assunto che essa non altera in maniera sostanziale il progetto approvato con la delibera regionale del 1989, sopra richiamata. Ora, rispetto alle due ipotesi prospettate, se si ritiene che i progetti sono simili, non è comprensibile allora come il primo fosse conforme al PRG ed il secondo, « sostanzialmente » uguale al primo, fosse tale da richiedere la variante al PRG.

Con tale delibera viene stabilito che l'autorizzazione alla gestione della discarica, in capo alla Sistemi Ambientali, sia valida sino al 25 luglio 1997, data di scadenza del contratto d'affitto del ramo d'azienda.

Viene inoltre prevista la realizzazione, da parte della Contenitori Trasporti, di un tratto di canalizzazione del torrente Canalone all'interno della zona PEEP. Non risulta se la delibera in oggetto sia stata inviata alla soprintendenza per l'esercizio del controllo)].

20 dicembre 1995 — Ingiunzione del sindaco di La Spezia con cui si ordina alla Contenitori Trasporti, nonché alla Sistemi Ambientali in qualità di gestore, « di realizzare immediatamente, entro quindici giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione, tutte le opere necessarie per eliminare lo stato di pericolo a persone e/o cose per la sistemazione del torrente Canalone ».

23 e 24 gennaio 1996 — Le analisi su campioni di ceneri danno il superamento dei parametri normativi relativamente a piombo, cadmio e rame.

19 aprile 1996 — Le analisi su campioni di percolato danno il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, BOD e COD.

26 agosto 1996 — Le analisi su campioni di rifiuto in arrivo in discarica danno il superamento dei parametri normativi relativamente a rame, cadmio e piombo.

28 ottobre 1996 — Sequestro del sito di Pitelli nell'ambito del procedimento penale della procura presso il tribunale di Asti (n. 235/96) da cui origina il procedimento attualmente pendente alla procura presso il tribunale di La Spezia.

13 dicembre 1996 — Accordo di programma presentato dalla regione a provincia, comune spezzino, consorzio intercomunale rifiuti, dipartimento della marina militare, capitaneria di porto, autorità portuali, Ministero delle finanze — direzione compartimentale ligure — sezione di La Spezia. Secondo tale « programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 397 del 1988, convertito nella legge n. 475 del 1988 », la discarica e gli impianti di Pitelli vengono cancellati e si prevede la chiusura e messa in sicurezza del sito, da bonificare con apposito progetto, ripristinandolo con minor apporto possibile di inerti e terre; il forno realizzato va comunque chiuso e smantellato, con apposito progetto di bonifica del sito con inerti e terre.

Si stabilisce, tra l'altro, che: « si dovrà operare per il pieno recupero ambientale e territoriale ...attraverso la messa in sicurezza, la bonifica e il completo ripristino dei vecchi siti di discarica, di quelli attualmente in chiusura e di quelli per i quali la chiusura è programmata nei prossimi anni... »; si prevedono, in tale direzione, una serie di interventi del comune di La Spezia.

14 dicembre 1996 — La Sistemi Ambientali chiede di partecipare agli incontri indetti dalla prefettura, dalla provincia, dal comune, dalla regione e dagli altri enti al fine di discutere le questioni relative agli impianti di sua gestione.

24 febbraio 1997 — L'assessore all'ambiente della regione solleva perplessità sulle proposte definite nell'accordo sopra citato, relative alla chiusura definitiva della discarica e degli impianti di Pitelli, « ...anche al fine di non precludere al bacino industriale di La Spezia una possibile soluzione di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della provincia stessa ».

(Non è dato sapere l'esito delle osservazioni dell'assessore all'ambiente e se la regione abbia, quindi, sottoscritto l'accordo di programma siglato in precedenza dagli altri enti richiamati).

10 giugno 1998 — La regione contesta alla Sistemi Ambientali la disponibilità per lo smaltimento dei rifiuti di aziende non autorizzate e la diffida a concedere disponibilità di accesso al proprio impianto senza la preventiva autorizzazione di legge, nonché a verificare il titolo autorizzatorio indispensabile per conferire rifiuti in discarica.

(Va notato che la citata diffida prende spunto da una segnalazione della USL, che risale addirittura al 29 aprile 1993.

Essa peraltro risulta incomprensibile, atteso che la discarica di Pitelli era sottoposta a sequestro e non poteva esplicare alcuna attività).

Conclusioni.

L'analisi dei fatti connessi alla discarica di Pitelli, così come delineati nel corso di questo documento, evidenzia tre distinte problematiche, dai connotati senz'altro rilevanti.

Anzitutto si deve porre l'accento sulla situazione ambientale: all'interno della discarica di Pitelli sono state smaltite nel corso degli anni ingenti e non calcolabili quantità di rifiuti pericolosi. Le analisi condotte hanno infatti accertato la presenza di sostanze — quali diossine, silani, xilene, benzene e idrocarburi — di elevata pericolosità qualora non smaltite (ed è questo il caso) in maniera corretta. Esiste pertanto l'urgenza di procedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica di quella parte di territorio: la Commissione ricorda che proprio Pitelli, insieme alla costiera domizio-flegrea, è l'unica area non industriale per la quale il Parlamento ha previsto stanziamenti per il recupero ambientale nell'ambito della legge 426 del 1998. Si tratta di fondi insufficienti all'intera attività di bonifica, ma senz'altro utili per avviare i primi passi in tempi che la Commissione ritiene debbano essere quanto mai rapidi, compatibilmente con le esigenze processuali.

La seconda problematica riguarda l'attività della pubblica amministrazione riguardo al funzionamento della discarica. Si è visto come già l'atto amministrativo di nascita della discarica sia formalmente e sostanzialmente viziato. Ciò basterebbe ad affermare che tutti gli atti successivi, su quello poggianti, siano ugualmente viziati in quanto basati sugli stessi presupposti del primo. Ma il quadro emerso fa emergere una realtà più grave, in cui convergono interessi e complicità ad ogni livello che hanno di fatto consentito al Duvia e ai suoi soci di realizzare un disegno di arricchimento ad evidente danno dell'ambiente e della salute dei cittadini (senza considerare le truffe consumate a danno di soggetti pubblici e privati).

La Commissione ha già in altre occasioni segnalato l'insufficienza dei controlli amministrativi, dovuta anche ad un eccessivo frazionamento ed intreccio di competenze che caratterizza la produzione legislativa degli ultimi anni del settore. Ma nel caso di Pitelli tale spiegazione da sola non basta, poiché l'insufficienza dei controlli si è congiunta con un'attività politico-amministrativa che a tutti i livelli ha in maniera continuativa agevolato le attività del Duvia.

Peraltro, passando alla terza problematica, anche quando i controlli amministrativi hanno segnalato l'esistenza di illiceità nella gestione della discarica, questi hanno avuto come unico esito l'applicazione di singole e deboli sanzioni penali. Non vi è stata insomma, a livello giudiziario, una lettura globale di ciò che accadeva a Pitelli, nonostante esistessero tutti i presupposti per un'attività organica da parte della magistratura.

Non è compito della Commissione andare oltre tale valutazione dell'attività giudiziaria, ma anche quanto accaduto riguardo a Pitelli mostra la necessità di concrete forme di coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura, nonché tra i diversi uffici giudiziari, per azioni più tempestive ed incisive, che, purtroppo, ancora oggi rimangono in larga parte affidate all'iniziativa volenterosa del singolo magistrato, del singolo rappresentante delle forze dell'ordine.

Ma ciò da solo non basta a realizzare la piena operatività del sistema giudiziario, per garantire la quale si rendono necessari gli interventi legislativi già sollecitati dalla Commissione per l'introduzione nel settore di illeciti sanzionati nella forma del delitto, quindi con pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, utilizzo di tutti i mezzi previsti dall'ordinamento nella ricerca e nella acquisizione della prova.